



## LE OSSERVAZIONI DEL CCBE SULLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE SULLE AZIONI COLLETTIVE DEI CONSUMATORI

*Dott.ssa Beatrice De Falco*

La Proposta di Direttiva relativa agli interessi collettivi dei consumatori si inserisce all'interno del c.d. Pacchetto "New Deal for Consumers", volto a rinforzare nonché meglio tutelare i diritti dei consumatori in Europa. La Proposta, una volta approvata, modernizzerà e sostituirà la direttiva 2009/22/CE relativa ai provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori.

Tra le principali novità introdotte dalla Proposta sicuramente si riscontra: l'estensione della tutela degli interessi collettivi a nuovi settori (servizi finanziari, energia, telecomunicazioni, salute e ambiente); una maggiore efficienza delle azioni transfrontaliere; la previsione per gli enti legittimati della possibilità di intentare ricorsi di natura inibitoria e risarcitoria.

Pur riconoscendo l'importanza del testo legislativo per garantire una maggiore protezione dei consumatori, il CCBE ha riscontrato alcune carenze. In particolare, non è ritenuto condivisibile il fatto che solamente gli enti cd 'legittimati' (ad esempio, le associazioni di consumatori) possano agire attraverso azioni collettive. Il CCBE ha chiesto, a tal fine, di emendare il testo includendo la possibilità che anche gli avvocati possano agire a tutela degli interessi diffusi dei consumatori, considerando in particolare che la loro esperienza e perizia possa essere un contributo qualitativo nella trattazione delle cause.

La Proposta non considera, peraltro, il caso in cui gli enti cd 'legittimati' si trovino in una situazione di conflitto di interessi, siano inerti o addirittura si rifiutino di presentare ricorsi a tutela di interessi collettivi, aspetto che invece è regolato da vari codici deontologici degli avvocati. Tutto ciò conferma che l'esclusione degli avvocati dalle azioni collettive comporterebbe anche una grave diminuzione del principio di accesso alla giustizia per i consumatori.

Inoltre, il testo legislativo prevede attualmente un sistema di opt-out (il consumatore è tutelato dagli enti cd 'legittimati' a meno che non opti di rinunciarvi). Il CCBE ha quindi richiesto formalmente di prevedere un sistema di opt-in, a tutela della libera scelta che il consumatore deve poter effettuare, come previsto anche dall'articolo 6 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo.

La Proposta di Direttiva introduce, infine, un obbligo per il convenuto di fornire prove a proprio discapito. Difatti, l'articolo 13 prevede che, su richiesta dell'ente c.d. "legittimato" che agisce in giudizio, l'organo giurisdizionale o amministrativo adito possa disporre che il convenuto produca le prove richieste dall'ente, prove che ovviamente sarebbero a vantaggio della parte avversa. Come osservato dal CCBE, tale onere posto a carico del convenuto è in contraddizione con il principio, riconosciuto nella maggior parte degli Stati Membri, dell'onere della prova a carico dell'attore.

Le riflessioni ed i commenti del CCBE sinora esposti saranno sicuramente utili per migliorare il testo legislativo proposto dalla Commissione. La Proposta di Direttiva è, infatti, solo all'inizio del suo iter legislativo, dovendo ancora essere sottoposta all'esame del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di poter essere approvata.